



S.S. Gestione Funzioni Unificate Distrettuali
Responsabile: Dr. Annamaria MILANESE
Responsabile procedimento: Rosaria FERRARA

Sede legale: Via Venezia n. 6
15121 ALESSANDRIA (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Sig. RESPONSABILE
Ist. CENTRO PAOLO VI ONLUS
Via Gavino Lugano n. 40
15072 CASALNOCETO

Sig. DIRETTORE
C.I.S.A.
Via De Gasperi n. 1/b
15072 TORTONA

Sigg. DIRETTORI
Programmazione Sanitaria e Coesione Sociale
Regione PIEMONTE
10128 TORINO

Sig. DIRETTORE
Distretto di
NOVI LIGURE - TORTONA

Oggetto: Trasmissione convenzione approvata con determinazione
n. 43 del 13/01/2021 – C.R.P. LA FOGLIATA

Si trasmette, in allegato, per quanto di competenza, copia della convenzione stipulata per il periodo gennaio 2020 – dicembre 2021, approvata con la determinazione n. 43 del 13/01/2021 avente per oggetto: "Contratti di convenzione gli Enti Gestori delle funzioni socio – assistenziali – sanitarie per disabili dei diversi Distretti dell'ASL AL – prima tranche".

Al fine di poter rispettare i tempi previsti per la liquidazione e successivo pagamento delle prestazioni rese (quota sanitaria della retta) si chiede, cortesemente, di voler trasmettere, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di competenza, così come previsto dall'art. 5 del contratto sottoscritto, la documentazione contabile – amministrativa del caso (prospetto elenco assistiti convenzionati con dettaglio giornate di presenza) comunicando nel contempo gli estremi delle note contabili inviate in formato elettronico sul sistema di interscambio.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o adempimento si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE S.S. F.A.U.D.
Dr. Annamaria MILANESE

RF

Ufficio Assistenza Residenziale ASL AL –
tel. 0144777780 – fax 0144777782 –
tel. 0131307516 – fax 0131307574
e – mail: rferrara@aslal.it; assistenza.residenziale@aslal.it;

www.aslal.it

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI TRA L'ASL AL, L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI "C.I.S.A." E IL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE - SANITARIO COMUNITA' RIABILITATIVA PSICOSOCIALE PER MINORI (C.R.P.) "LA FOGLIATA" DI CASALNOCETO - ANNO 2020/2021

TRA

L'ASL AL con sede legale in Alessandria, Via Venezia n. 6, Partita IVA/Codice Fiscale 02190140067, legalmente rappresentata dal Direttore del Distretto di Novi Ligure-Tortona, Dr. Orazio Francesco BARRESI;

L'Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali "C.I.S.A." con sede in Tortona, Via Milazzo n. 1 - Partita IVA/Codice Fiscale: 01741580060 legalmente rappresentato dal Direttore, Dr.ssa Maria Teresa ZAMBOSCO;

E

Il Presidio socio assistenziale sanitario Comunità Riabilitativa Psicosociale per Minori (C.R.P.) denominato "La Fogliata" Comunità Riabilitativa Psicosociale per Minori (C.R.P.) con sede in piazza Martiri della Libertà, n. 22 - Casalnoceto - CF 94007200069 e P. IVA 01829840063 legalmente rappresentato da De Paoli Don Cesare, in qualità di Procuratore Speciale della Diocesi di Tortona Centro "Paolo VI" Onlus, con sede legale in Piazza del Duomo n. 12 - Tortona.

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 25 - 12129 del 14.9.2009 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25 - 12129 del 14.9.2009, così come modificato dalla D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 relativamente alla revoca della D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il presidio socio-sanitario "La Fogliata" Comunità Riabilitativa Psicosociale per Minori (C.R.P.) sulla base del provvedimento n. 2013/185 rilasciato in data 27.02.2013 ed emesso dal Direttore Generale ASL AL, è autorizzato al funzionamento in regime definitivo ed accreditato per:
 - n. 10 posti letto residenziali per Minori di età compresa tra gli 11 e i 17 anni;
- l'A.S.L. AL intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali C.I.S.A. di Tortona intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso:


SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. n. 25 - 12129 del 14.9.2009 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. L'A.S.L. AL e il C.I.S.A. si avvalgono del presidio socio-sanitario "La Fogliata" Comunità Riabilitativa Psicosociale per Minori (C.R.P.) " con sede in piazza Martiri della Libertà, n. 22 - Casalnoceto, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria a favore della tipologia di utenza "MINORI", di età compresa tra i 11 e i 17 anni, per i seguenti posti:
 - n. 10 posti letto residenziali per Minori di età compresa tra i 11 e i 17 anni;
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.



3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere un centro di responsabilità, affidato ad un medico secondo le previsioni normative che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL AL ed il C.I.S.A. di Tortona possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura. L'ASL AL ed il C.I.S.A. di Tortona possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
7. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
8. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 - Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni di utente inserito, il P.A.I./P.E.I., in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

1. Per le strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per minori la tariffa giornaliera, di cui alla D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014, comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale è fissata per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021 in:
-€/die 196,17 di cui il 70% a carico sanità e il 30% a carico socio-assistenziale
con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale vigente.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:

- €/die onnicomprensiva 137,32.

Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente/Comune - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

- €/die onnicomprensiva 58,85.

Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Detta quota è da riscuotersi a cura del Presidio.

4. Gli incrementi contrattuali e/o gli aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione/Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali dei servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalla struttura, qualora non incluse nella tariffa residenziale e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelli indicati dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso l'assistito decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato 1) alla D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012 e s.m.i. per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto definito al precedente punto 3.

7. Il presidio è, altresì, tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. n. 55-7469 del 15.4.2014 come rettificata con D.G.R. n. 39-7630 del 21.5.2014, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012 e s.m.i. dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. AL nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25 - 12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01/2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti.

In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio individuato dall'ASL AL e dal C.I.S.A. di Tortona in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza.

Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 403 C.C.

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture e la documentazione contabile amministrativa dovrà essere trasmessa all'A.S.L. e, nei casi necessari, al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti

concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 192 del 9.11.2012 che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. AL e, nei casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6 - Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

- 
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. AL e del C.I.S.A. di Tortona circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
 - 1 bis. Il Presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale.
 2. Le variazioni del grado di intensità assistenziale dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. AL e al C.I.S.A di Tortona e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.
L'A.S.L. AL e il C.I.S.A di Tortona, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento, il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.E.I. (Piano Educativo Individuale).
 3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. AL ed il C.I.S.A di Tortona, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
 4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. AL ed al C.I.S.A di Tortona e più in particolare relativamente ai presidi per persone con disabilità per quello che attiene alle assenze dell'assistito la tariffa riconosciuta è:
 - retta intera fino a 5 giorni consecutivi di assenza;
 - dal 6° al 40° giorno consecutivo di assenza per ricoveri ospedalieri la quota sanitaria della retta viene ridotta al 50% e la quota sociale rimane invariata (100%)
 - oltre il 40° giorno consecutivo di assenza il caso dovrà essere opportunamente rivalutato dall'U.M.V.D.Solo in casi eccezionali e per gravi motivi l'Unità valutativa in accordo con il presidio, può definire il mantenimento del posto garantendo il pagamento della tariffa nella misura del 45% da suddividersi al 50% tra l'A.S.L. e l'Ente Gestore competente territorialmente.
 5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalle strutture sanitarie stesse in forma scritta ed il presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto Gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico da definirsi in relazione al carico assistenziale derivante.
 6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica è garantita dall'ASL AL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale.
Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. AL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.E.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.
Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.
8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.
Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. AL ed il C.I.S.A di Tortona s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8 - Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. AL ed il C.I.S.A di Tortona, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL AL ed il C.I.S.A di Tortona, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9 - Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. AL di concerto con il C.I.S.A di Tortona; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del C.P.C.

Art. 10 - Durata

1. Il presente contratto avrà durata sino al 31/12/2021 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11 - Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo se dovuta, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Tortona, 31/3/2020

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PRESIDIO
Comunità Riabilitativa Psicosociale per Minori
(CRP) "LA FOGLIATA" del Centro "PAOLO VI"

Don Cesare DE PAOLI



De Paoli

IL DIRETTORE DISTRETTO NOVI L.-TORTONA

Dott. Orazio Francesco BARRESI



IL DIRETTORE ENTE GESTORE C.I.S.A.

Dr.ssa Maria Teresa ZAMBOSCO

